

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1964

Modificazioni alla legge 1° luglio 1955, n. 553, recante disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 553 fu provvidenzialmente emanata per un duplice ordine di motivi e di scopi: 1° riordinare, assestandole ad una data determinata, le pendenze di crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500; 2° liberare gli uffici dell'Amministrazione statale da un ponderoso ed infruttuoso carico di lavoro, estremamente oneroso per lo Stato stesso, realizzando così un notevole risparmio.

Pare scarsamente credibile che un qualunque cittadino, anche di modestissima condizione, non abbia la capacità finanziaria ed economica per soddisfare, nei riguardi dello Stato, obblighi finanziari d'importo non superiore a lire 500. E tuttavia questa insolvibilità di una notevole parte dei debitori dello Stato è stata accertata, numerosissime volte, dagli organi competenti.

Questo fenomeno è verificabile quasi costantemente nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia, per cui accade che lo Stato debba spendere (in lavoro dei suoi dipendenti, in tempo perduto, in spese anticipate) assai più e infruttuosamente di quanto si riprometterebbe di riscuotere.

È piuttosto da dire, a giustificazione di questo disegno di legge, che la situazione dal 1955 ad oggi si è ulteriormente aggravata: le giacenze di pratiche di riscossione sono aumentate, gli impiegati dello Stato incaricati di questa riscossione sono oberati di lavoro e quindi distratti dalle altre prestazioni, con pregiudizio notevole della Pubblica amministrazione, senza l'adeguata contropartita di un beneficio a favore dello Stato.

Si appalesa dunque la necessità di:

1) elevare a lire 2.000 il limite massimo di lire 500 per crediti annullabili, in quanto riconosciuti di dubbia e difficile esazione, e non potuti neppure parzialmente riscuotere, malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari;

2) dichiarare estinti: *a*) i crediti maturati a tutto l'esercizio 1954-55 già dichiarati assolutamente inesigibili, e per i quali sia già intervenuto il decreto di annullamento delle competenti autorità amministrative; *b*) i crediti d'importo non superiore a lire 1.000 di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo

comma dell'articolo 263 e del primo comma dell'articolo 264 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato; c) i crediti d'importo non superiore alle lire 1.000 dichiarati dall'Intendente di finanza di dubbia e difficile esazione.

Riteniamo che non debba assolutamente preoccupare l'aumento da lire 500 a lire 1.000 e a lire 2.000 per una particolare fattispecie, del limite massimo dell'importo dei crediti annullabili ed estinguibili.

Infatti, prima di dichiarare l'annullamento d'un credito dello Stato d'importo non superiore a lire 2.000, deve stabilirsi che esso è di « dubbia e difficile esazione », che non è stato possibile riscuoterlo, neppure parzialmente, nonostante l'impiego dei mez-

zi amministrativi e giudiziari stabiliti dalla legge. Il che significa che dev'essere stato escusso, che i mezzi amministrativi e giudiziari debbono essere stati impiegati, senza profitto neppure parziale. Se invece l'impiego dei mezzi coattivi previsti dalla legge ha sortito un esito anche parzialmente fruttuoso, il credito non potrà essere annullato in quanto mancherebbero il requisito della assoluta inesigibilità e il requisito della « dubbia e difficile esazione ».

I proponenti sperano che la legge n. 553 come sopra modificata possa conservare la sua attualità e possa così riprendere la sua efficienza anche per quanto attiene alle esigenze finanziarie dello Stato. Per questi motivi confidano nell'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, numero 553, è sostituito dal seguente:

« I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 2.000 riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere neppure parzialmente malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalla legge e dai regolamenti sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 1° luglio 1955, numero 553, è sostituito dal seguente:

« Alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono estinti:

a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1954-55 per i quali sia già intervenuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilità alla data di entrata in vigore predetta;

b) i crediti dello Stato di importo non superiore alle lire 1.000 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 263 e del primo comma dell'articolo 264 del regolamento suindicato;

c) i crediti dello Stato di importo non superiore alle lire 1.000 già maturati che dall'Intendente di finanza competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente ».